

In relazione all'autorizzazione  
in oggetto:

**Parere di regolarità tecnica:**

si esprime parere:

☒ **favorevole**

☐ **non favorevole**, per la seguente motivazione:

Il Coordinatore dell'Ufficio:

- ☐ Direttore-Attività di Parco
- ☐ Affari contabili e personale
- ☐ Difesa del suolo
- ☐ Interventi nel Parco
- ☐ Lavori pubblici
- ☒ Pianificazione territoriale
- ☐ Ricerca e conservazione
- ☐ Valorizzazione territoriale
- ☐ Vigilanza e gestione della fauna

**Pubblicazione:**

la presente autorizzazione dirigenziale viene  
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito  
internet del Parco

([www.parcapuane.toscana.it/albo.asp](http://www.parcapuane.toscana.it/albo.asp)),  
a partire dal giorno indicato nello stesso  
e per i 15 giorni consecutivi

**atto sottoscritto digitalmente ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.**



**Parco Regionale delle Alpi Apuane  
Settore Uffici Tecnici**

**NULLA OSTA DEL PARCO**

(art. 31 Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30)

comprensivo di autorizzazione ai fini del vincolo  
idrogeologico di cui alla Legge regionale 21 marzo 2000 n.  
39 e di pronuncia di valutazione di incidenza di cui al  
Titolo III della Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30.

**n. 44 del 28.10.2019**

**Richiedente: Cave Cecconi Srl**

**Comune: Stazzema (LU)**

**Oggetto: Prelievo di blocchi di marmo cipollino  
giacenti nei siti Pendia Tana e Gufonaglia, in area  
contigua di cava.**

**Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici**

**In riferimento** alla richiesta, pervenuta al Parco in data  
06.04.2019 al n. 972, tramite il Comune di Stazzema, della  
ditta Cave Cecconi srl, relativa al prelievo di blocchi di  
marmo cipollino giacenti nelle cave "Pendia Tana e  
Gufonaglia", nel Comune di Stazzema (LU);

**Viste** le integrazioni pervenute al protocollo del Parco in  
data 11.09.2019 n. 2995 e in data 08.10.2019 n.2019;

**Preso atto** che l'intervento in oggetto ricade all'interno  
dell'area "contigua di cava", come identificata dal Piano per  
il Parco delle Alpi Apuane approvato con Deliberazione del  
Consiglio direttivo dell'Ente Parco n. 21 del 30 novembre  
2016, nonché all'interno ZSC IT5120014 – Monte Corchia –  
Le Panie;

**Vista** la Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione  
dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi  
Apuane. Soppressione del relativo Consorzio";

**Vista** la Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30 "Norme per  
la conservazione e la valorizzazione del patrimonio  
naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r.  
24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r.  
10/2010";

**Visto** il Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 2016 con il quale si sono designate 17 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale e di 72 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1223 del 15.12.2015 "Direttiva 92/43/CE "Habitat" - art. 4 e 6 – Approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione);

**Vista** la Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "*Legge forestale della Toscana*";

**Visto** il Regolamento Forestale della Toscana emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale agosto 2003 n. 48/R e successive modifiche e integrazioni

**Visto** lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 09.11.1999, n. 307;

**Visto** il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco, approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 90 del 13.06.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Verificata** la conformità dell'intervento in oggetto ai contenuti del Piano per il Parco approvato con delibera di Consiglio direttivo del Parco n. 21 del 30 novembre 2016, nonché ai contenuti del documento "Atto generale di indirizzo per le attività del Settore "Uffici Tecnici" approvato con delibera del Consiglio di Gestione n. 71 in data 13.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Considerato** che ai sensi della legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, Titolo III, gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento di uno stato di conservazione delle specie e degli habitat presenti nei siti di importanza regionale, sono da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza;

**Visto** lo studio di valutazione di incidenza pervenuto in data 11.09.2019 n. 2995;

**Considerato** che l'asportazione dei blocchi situati nei pressi della ex cava Gufonaglia, ricadenti in area parco, incorre nel divieto di cui all'art. 11, comma 3, lettera b) della legge 394/1991 e può essere consentita previo ottenimento di specifica deroga rilasciata dal Comitato scientifico del Parco, ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge regionale n. 65/1997;

**Visto** il parere obbligatorio e favorevole con prescrizioni formulato dalla Commissione tecnica dei Nulla osta, prevista dall'art. 18 dello Statuto del Parco, nella riunione del 28.10.2019:

*è consentita esclusivamente la rimozione dei blocchi individuati e numerati nella richiesta, senza alcuna opera e lavorazione; non sono consentiti tagli al monte;*

*è consentita esclusivamente la rimozione dei blocchi ricadenti in area contigua di cava e non dei blocchi situati nei pressi della ex cava Gufonaglia, ricadenti in area parco;*

**Vista** l'attestazione di versamento dei diritti di istruttoria, pari a € 100,00, come stabilito dall' art. 123 della L.R. 30/2015, effettuata in data 28.10.2019;

## **DETERMINA**

di rilasciare alla ditta **Cave Cecconi srl**, con sede in Via Barsanti, 191, 55047 Seravezza, **il Nulla Osta** ai sensi dell'art. 31 della Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30, relativamente al prelievo di blocchi di marmo cipollino giacenti nei siti Pendia Tana e Gufonaglia, in area contigua di cava, nel Comune di Stazzema, come descritto nella documentazione pervenuta al protocollo del Parco in data 06.04.2019 al n. 972, in data 11.09.2019 n. 2995 e in data 08.10.2019 n.2019, con le seguenti prescrizioni:

*è consentita esclusivamente la rimozione dei blocchi individuati e numerati nella richiesta senza alcuna opera e lavorazione; non sono consentiti tagli al monte;*

**Il Direttore**  
*(o suo delegato)*

*è consentita esclusivamente la rimozione dei blocchi ricadenti in area contigua di cava e non dei blocchi situati nei pressi della ex cava Gufonaglia, ricadenti in area parco;*

di rinviare l'emissione dell'eventuale Nulla osta per il blocchi situati nei pressi della ex cava Gufonaglia, ricadenti in area parco, una volta acquisita apposita deroga ai divieti previsti dall'art. 11, comma 3, lettera b) della legge 394/1991, da parte del Comitato scientifico del Parco;

di dare atto che il presente Nulla osta, costituisce condizione ai fini dell'emissione del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dell'intervento, ma non costituisce titolo di verifica della conformità del progetto presentato nei riguardi di altre norme di legge, regionali o nazionali, che disciplinano tale intervento;

di trasmettere il presente provvedimento al richiedente e al Comune di Stazzema;

di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge;

**Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici**  
dott. arch. Raffaello Puccini